

STUDIO LEGALE CILEA

Avv. Rosa Cilea

Via G. D' Annunzio N. 20/A

89125 – Reggio Calabria

Tel. 393/9925815 – Telefax 0965/812603

**ECC.MO TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE LAVORO**

RICORSO CAUTELARE CON RICHIESTA EMISSIONE

DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE

EX ARTT. 700 E 669 SEXIES CM 2 C.P.C.

Nell'interesse di **MARTINO MARIA CELESTE** (C.F.: MRTMCL81L53F112U) nata a Melito di Porto Salvo (RC) il 13.07.1981 ed ivi residente in Via Emilia n. 13, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv. Rosa Cilea (C.F.: CLIRS070R69H224X) ed elettivamente domiciliata presso questo Studio Legale sito in Reggio Calabria alla Via G. D'Annunzio n. 20/A, come da procura da intendersi posta in calce al presente ricorso. Si chiede che le comunicazioni inerenti il presente procedimento vengano trasmesse al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: rosa.cilea@avvocatirc.legalmail.it.

PARTE RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, nella persona del Ministro pro tempore con sede in Viale Trastevere N. 76 – 00153 Roma – **AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA** - rappresentati e difesi *ope legis* dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino con sede legale in Via Arsenale, 21 - C.A.P. 10121 (TO);

PARTE RESISTENTE

AVVERSO E PER

L' accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto della ricorrente Martino Maria Celeste - già inserita con riserva nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la Provincia di Reggio Calabria per la classe di concorso A046 (punti 141,50) e sostegno ADSS (punti 94,50), - ad essere individuata quale utile destinataria di nomina per la stipula di contratto a tempo determinato presso una delle sedi scolastiche di espressa preferenza per cui dovesse risultare utile destinataria, seppur inserita con riserva nelle GPS d'interesse.



Previa disapplicazione, ove occorra, del provvedimento prot. N. 11278 del 03.09.2022 e s.m.i. pubblicato dal M.I. - Ambito Territoriale di Reggio Calabria nella parte in cui non include e dunque esclude l'odierna ricorrente dagli elenchi dei docenti aventi titolo al conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche su posti/cattedre/spezioni orario comuni e di sostegno delle scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Reggio Calabria, in particolare per la c.c. ADSS.

Previa disapplicazione, ove occorra, dell'Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione prot. n. 112 del 6/5/2022 avente ad oggetto "*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*", nella parte in cui all'art. 7 co 4 lett. e), dopo aver previsto l'inserimento con riserva per coloro che hanno conseguito all'estero il titolo di accesso e che sono ancora in attesa del suo riconoscimento in Italia, dispone che "*l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto*" precludendo così a monte la possibilità di conseguire incarichi a tempo determinato a coloro che, come la ricorrente, sono inseriti con riserva nelle GPS di interesse in quanto ancora in attesa del riconoscimento in Italia del titolo di abilitazione conseguito all'estero;

Previa disapplicazione, ove occorra, di ogni altro atto precedente/successivo di rettifica/integrazione, comunque connesso con il provvedimento lesivo impugnato, ancorchè non conosciuto o non conoscibile da parte ricorrente.

NONCHÉ PER LA CONDANNA

Del Ministero resistente, all'adozione delle più idonee misure volte a garantire l'effettiva tutela della situazione giuridica dedotta in giudizio.

PREMESSO IN FATTO

L'odierna ricorrente è docente abilitata all'insegnamento per le classi di concorso A046 ed ADSS - sostegno negli istituti secondari di secondo grado, mediante conseguimento del titolo di abilitazione e specializzazione sul sostegno all'estero - e segnatamente in Romania - ed in fase di riconoscimento in Italia a seguito di apposita domanda di equipollenza già inoltrata all'Ufficio competente per l'insegnamento ADSS (All. n. 1) nonchè, per il posto comune A046, a seguito di Decreto di riconoscimento prot. n. 2163 del 14.09.2022 condizionato al superamento delle misure compensative ivi previste e, nella specie, tirocinio di adattamento della durata di 300 ore da svolgere per un a.s. presso l'I.I.S. Ten. Col. Giovanni Familiari di Melito P.S. (All. n. 2).



Senonchè, con l' O.M. n. 112 del 6.05.2022 (all. n. 3), il Ministero dell'Istruzione ha disciplinato le *"Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"*. Com'è noto, tali graduatorie sono articolate in due fasce, di cui la prima riservata ai docenti abilitati su materia e/o specializzati su sostegno ai quali l'Amministrazione scolastica può attribuire incarichi annuali di docenza su posto vacante e/o disponibile con precedenza rispetto ai docenti collocati nella seconda fascia in quanto privi di abilitazione e/o specializzazione.

Come previsto dal Ministero resistente, dunque, l'odierna ricorrente - avendone titolo e diritto in qualità di docente abilitata e specializzata all'insegnamento - ha presentato, tra il 12 e il 31 maggio 2022, domanda di aggiornamento/trasferimento (nel biennio precedente era inserita nelle GPS per la provincia di Novara) nella prima fascia GPS per la provincia di RC, per i posti di interesse (All. n. 4).

Ciò è stato possibile solo in attesa di un provvedimento che dichiari l'equipollenza del titolo di abilitazione e specializzazione conseguito all'estero per cui - si ribadisce - la ricorrente, alla data di presentazione della domanda GPS, aveva per entrambe le tipologie di posto un procedimento di riconoscimento ancora pendente.

Ad oggi solo per il posto comune A046 il procedimento di riconoscimento si è parzialmente definito con decreto prot. N. 2163 del 14.09.2022 il quale, prevedendo comunque lo svolgimento ed il superamento delle misure compensative, non fa, di fatto, venir meno la riserva per la classe di concorso d'interesse.

Pertanto, ai sensi dell'OM 112/2022 - art. 7, cm 4 lettera e) - che così dispone : << *qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo*>>; la prof.ssa Martino ha partecipato "con riserva" alla procedura d'interesse.

Giova premettere che, molto probabilmente per un errore del sistema telematico di gestione delle domande, l'odierna ricorrente - secondo la prima pubblicazione delle graduatorie provinciali prot. N. 8102 del 02.08.2022 (All. n. 5), risultava inserita, solo per la c.c. A046 senza alcuna riserva, e ciò le ha consentito di partecipare alla successiva fase di informatizzazione nomine supplenze scegliendo le 150 sedi scolastiche di preferenza (all. n. 6)

Senonchè, con una nuova pubblicazione delle GPS prot. N. 11274 del 03.09.2022 (all. n. 7), l'ambito Territoriale di RC, operando manualmente sulle varie posizioni dei candidati ed avvedutosi dell'errore, provvedeva ad inserire la riserva (R) alla posizione assunta in prima fascia dalla prof.ssa Martino per la classe di concorso A046, ma inopinatamente, pur rettificando giustamente la posizione non riteneva immotivatamente di non inserire, contestualmente, la ricorrente nella seconda fascia per la medesima classe di concorso, così contraddicendo all'art. 7 comma 4 lett. E) dell'O.M. 112/2022 nella parte in cui dispone: << *qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del*



riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure.>>

Orbene, le doglianze affidate all'odierno ricorso riguardano due circostanze lesive dei diritti della ricorrente:

1. l'inserimento con riserva in prima fascia con preclusione del diritto di nomina e di stipula di contratti a tempo determinato;
3. Il contestuale inserimento in seconda fascia senza riserva per le classi di concorso in cui risulta inserita in prima fascia con riserva.

Quanto sin qui illustrato avvalorava e comprova l'interesse di parte ricorrente ad impugnare i provvedimenti indicati in epigrafe (all. n. 8) in quanto adottati in danno alla Prof.ssa Martino, e così del tutto illegittimi e ed annullabili nella parte in cui non contemplano il nominativo della ricorrente tra i candidati aventi diritto a nomina in particolare per la classe di concorso ADSS, per le seguenti ragioni di diritto

DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE

1. SULLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.

Questo procuratore, preliminarmente, evidenzia come la ricorrente lamenti la mancata assunzione/contrattualizzazione nei ruoli del M.I. con contratto a tempo determinato in quanto inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per il biennio 2022/2024 disciplinate dall'O.M. 112/2022.

L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali". La circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti" non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione;



Sul punto, solo per mero tuziorismo, si richiama l'ordinanza n. 25840/2016 delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione. In particolare si chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Quest'ultima ipotesi si concretizza nel caso di specie ove la prof.ssa Martino, già inserita nelle GPS di RC con riserva, rivendica il diritto ad essere destinataria di contratto a tempo determinato eventualmente accompagnato da clausola risolutiva condizionata allo scioglimento della riserva;

2. SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE DI NOVARA.

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del Ministero dell'Istruzione, trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Nel caso di specie la ricorrente, in virtù dell'inserimento per il precedente biennio 2020/2022 nelle GPS di Novara, è stata assegnata quale ultima sede di servizio, all'Istituto PROFESSIONALE G. RAVIZZA di Novara (all. n. 9), ricadente nella competenza territoriale del Tribunale di Novara.

SUL FUMUS BONI IURIS

3. SUL DIRITTO ALL' INSERIMENTO CON RISERVA IN PRIMA FASCIA CON DIRITTO DI NOMINA E DI STIPULA DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO.



I motivi di doglianza affidati all'odierno ricorso si riferiscono, si ribadisce, alla mancata individuazione della ricorrente quale avente titolo alla stipula di contratto annuale o sino al termine delle attività didattiche.

L'illegittimità di quanto rilevato è diretta conseguenza della previsione contenuta nell'art. 7, co. 4, lett. e) dell'impugnata O.M. 112/2022, secondo il quale i docenti abilitati e/o specializzati all'estero ed in attesa di riconoscimento della propria professione in Italia, non potranno essere individuati in qualità di aventi titolo alla stipula di contratto da prima fascia GPS benchè correttamente inseriti con riserva nelle graduatorie d'interesse.

Tale disposizione, invero, realizza una indiretta rideterminazione dei criteri di accesso alla prima fascia delle GPS, rendendo *inutiliter data* l'inclusione dei docenti abilitati/specializzati all'estero e in attesa di riconoscimento, i quali sono stati inserirsi nella prima fascia GPS di relativa spettanza ma senza speranza alcuna di ottenere il bene della vita agognato – il conferimento di incarico annuale – e ciò in attesa che il Ministero decida di esaminare l'istanza di riconoscimento.

Conseguentemente, la citata disposizione si pone in contrasto con l'art. 7, co. 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020 – pure richiamata nella parte premessa dell'Ordinanza impugnata – la quale aveva correttamente permesso l'inserimento con riserva in prima fascia degli abilitati/specializzati all'estero in attesa di riconoscimento, senza prevedere eccezioni di sorta nei confronti dei docenti inseriti con riserva nelle graduatorie, i quali, una volta inseriti in graduatoria, maturano pertanto – al pari dei docenti inseriti a pieno titolo – la legittima aspettativa a partecipare alle procedure di convocazione, del resto, come di recente puntualizzato dall' Ecc.mo TAR Lazio-Roma in relazione ad una fattispecie simile a quella di cui è causa, *“l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale [deve n.d.r.] perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale [...], ed altresì nella conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo la riserva accompagnare la “carriera” del suo titolare fino al momento in cui non venga definitivamente sciolta. In una situazione di tal fatta, appare evidente come il contratto di lavoro risolutivamente condizionato, qualora la riserva dovesse essere sciolta negativamente, nella specie per diniego del riconoscimento dell'abilitazione, dovrà intendersi risolto”*. (TAR Lazio – Roma, Sez. Terza Bis, sent. dell'8 ottobre 2020, n. 10252 cit.).

Viene, così, a realizzarsi una situazione di "ambulatorietà" che segue, ovviamente anche in *malam partem*, la successiva fase negoziale situata a valle del procedimento concorsuale, di modo che il diniego del riconoscimento del titolo conseguito all'estero costituisce, sul piano civilistico, una condizione risolutiva *ex lege* del futuro contratto di docenza, che, anche se non formalizzata espressamente nel contratto, è implicita in esso e nota ad entrambe le parti proprio perché già prevista nella disciplina normativa relativa alla procedura concorsuale volta ad individuare, in attuazione dei principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost., la parte contrattuale legittimata a stipulare il contratto di lavoro con la pubblica Amministrazione.



Si rileva, dunque, che la giurisprudenza sia amministrativa che civile in funzione del Giudice del Lavoro, ha già avuto modo di pronunciarsi su vicende del tutto sovrapponibili a quella all'esame, formulando un orientamento ormai consolidato con il quale si è puntualizzato che:

- La *ratio* insita nell'istituto dell'ammissione ad una procedura concorsuale con riserva risiede sia nella necessità di definizione nel merito di un giudizio, che nella necessità di perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario (come nel caso della ricorrente, ammessa con riserva del rilascio del decreto del MI di riconoscimento della specializzazione all'insegnamento di sostegno conseguita in Romania), e **va individuata nell'esigenza, variamente tutelata dall'ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente così ammesso, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedurali amministrative previste poiché, altrimenti, la ridetta ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset** (ex multis TAR Lazio, sez. III bis, 14 marzo 2019 n. 3400);

Come di recente puntualizzato dal TAR Lazio in relazione ad una fattispecie simile a quella di cui è causa, ***"l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale [deve n.d.r.] perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale [...], ed altresì nella conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo la riserva accompagnare la "carriera" del suo titolare fino al momento in cui non venga definitivamente sciolta. In una situazione di tal fatta, appare evidente come il contratto di lavoro risolutivamente condizionato, qualora la riserva dovesse essere sciolta negativamente, nella specie per diniego del riconoscimento dell'abilitazione, dovrà intendersi risolto"***. (TAR Lazio – Roma, Sez. Terza Bis, sent. dell'8 ottobre 2020, n. 10252 cit.).

L'ammissione con "riserva" prelude necessariamente, proprio al fine di dare tutela ad una situazione giuridica "sospesa", all'immissione in servizio della ricorrente ammessa con riserva, sulla base dell'atto di individuazione spettante e della conseguenziale stipulazione del contratto connesso, sebbene dovendosi considerare risolutivamente condizionati tali atti (all'eventuale mancato successivo riconoscimento del titolo estero). A tale conclusione è giunto, per giurisprudenza consolidata, il Supremo Consesso amministrativo secondo il quale ***"l'inserimento con riserva in una graduatoria è pienamente anticipatorio di tutte le possibili utilità, ivi incluso l'affidamento di incarichi di docenza a tempo indeterminato e determinato"*** (Ordinanza Collegiale del Consiglio di Stato n. 5490/2015 del 17.11.2015).

Anche la giurisprudenza di merito ha riconosciuto **il diritto degli abilitati all'estero con domanda di riconoscimento del titolo ancora pendente (nel caso *de quo* per responsabilità del Ministero resistente!) al conferimento degli incarichi sia di ruolo che a tempo determinato** (si veda Tribunale del Lavoro di Bergamo Sentenza 24.03.2022, Estensore Bertoncini; Tribunale del Lavoro di Brescia Ordinanza 26.10.2021, Estensore Angeli; Tribunale del Lavoro di Milano,



Ordinanza 9203 del 12.04.2022; Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria Ordinanza n. 9928 del 13.05.2022, Estensore Salvati, Tribunale di Reggio Calabria sent. 558/2022).

Per cui, appare di tutta evidenza che il diritto dei docenti inseriti con riserva è assolutamente identico a quello di coloro che sono inseriti a pieno titolo; l'unica differenza risiede nell'apposizione obbligatoria di una clausola risolutiva che verrà apposta in favore di coloro inseriti con riserva, che determinerà la risoluzione del contratto in caso di mancato riconoscimento del titolo (TAR Lazio, sentenza n. 9132/2021).

Del resto anche lo stesso Ministero in procedure simili ha chiarito che gli effetti dell'inserimento in graduatoria con riserva *“deve attribuire le medesime utilità ad essa connaturate e discendenti, ivi incluse la destinazione di proposte di assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato”* (Ord. N. 60 del 10.07.2020; Ord. N. 5237 del 24.02.2016; Circ. suppl. 2017/2018 MIUR).

Per di più, il provvedimento impugnato, non solo lede il diritto all'assunzione della parte ricorrente, ma si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 1355 del codice civile, relativa alla condizione potestativa, ai sensi del quale *“È nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore”*.

D'altronde, secondo quanto costantemente previsto dalla Corte di Cassazione, la clausola di riserva dell'Amministrazione della facoltà di non procedere all'assunzione andrebbe comunque dichiarata nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c.: la stessa, infatti andrebbe considerata come condizione meramente potestativa, poiché subordinerebbe l'obbligo di assunzione alla mera volontà dell'Amministrazione medesima (cfr., *ex plurimis*, Corte di Cassazione, ez. Lavoro, sent. dell'1 ottobre 2014, n. 20735). Tale circostanza, a ben vedere, è palese nel caso di specie, in cui l'Amministrazione resistente, verosimilmente, ha deciso di subordinare il diritto all'assunzione dell'odierna parte ricorrente al mero riconoscimento del titolo di abilitazione all'estero.

Ragionando altrimenti, si finirebbe per aderire all'inaccettabile risultato di porre in capo ai singoli concorrenti le conseguenze derivanti da omissioni e ritardi colpevoli dell'Amministrazione. Omissioni colpevoli in quanto è solo a causa dei ritardi operati dal M.I., in persona dei responsabili degli Uffici competenti, che ad oggi la prof.ssa Martino risulta ancora inserita con riserva e ciò in quanto, anche a seguito dello spirare dei termini previsti per legge (120 giorni) per concludere il procedimento di riconoscimento con un provvedimento espresso, il Ministero competente non ha ancora adempiuto ai propri doveri d'ufficio per quanto concerne l'istanza di riconoscimento della specializzazione sul sostegno. Con riferimento poi alla domanda di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento per la c.c. A046 si rileva che a fronte della domanda inoltrata in data 21.07.2021 è stato necessario dover agire con ricorso avverso il silenzio presso il TAR Lazio; ricorso definito con sentenza favorevole alla ricorrente (All. n. 10) a seguito della quale è stato poi emesso, solo in data



14.09.2022, il decreto di riconoscimento condizionato al superamento delle misure compensative già versato in atti.

In tale quadro, si deve dare rilievo alla circostanza *che << **Deve, quindi, escludersi che dalla mancata osservanza dei termini imposti all'amministrazione per la conclusione del procedimento di riconoscimento possa derivare pregiudizio per quanti il titolo lo abbiano conseguito nei termini prescritti, presentando tempestivamente anche la relativa domanda di riconoscimento.**>>* (Consiglio di Stato Sentenza n. 7715 del 05.09.2022 - All. n. 12).

In ultimo non può non evidenziarsi come, ad es., il Tribunale di Brescia, il Tribunale di Locri, il Trib. di Reggio Calabria, su vicende assolutamente sovrapponibili a quella che ci occupa, si sono espressi favorevolmente ai diritti delle parti ricorrenti, con medesime argomentazioni in questa sede richiamate. (All. n. 11 - giurisprudenza favorevole);

Orbene, tutto ciò considerato è da ritenersi illegittima la condotta tenuta dalla P.A. con il provvedimento qui in contestazione di cui, dunque, si chiede l'annullamento nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente tra i candidati individuati per la stipula di contratti a tempo determinato in particolare per la c.c. ADSS.

4. SUL DIRITTO AL CONTESTUALE INSERIMENTO NELLA SECONDA FASCIA GPS PER LE CLASSI DI CONCORSO IN CUI LA RICORRENTE RISULTA INSERITA CON RISERVA IN PRIMA FASCIA.

Tale motivo di doglianza discende dalla condotta dell'AT di RC ritenuta illegittima ed immotivata anche per non aver contestualmente inserito la ricorrente nella seconda fascia GPS per la classe di concorso A046 in cui risulta con riserva in prima fascia e per la quale possiede un valido titolo d'accesso, nonchè nelle graduatorie incrociate sostegno (GPI SSSS);

Il descritto comportamento contrasta con il disposto dello stesso art. 7 cm 4 dell'OM 112/2022 il quale è vero che sancisce <<*L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto;*>> ma immediatamente dopo specifica << ***in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure.***>>;

Integralmente violando la seconda parte di questa ultima disposizione, il Ministero convenuto non ha provveduto ad inserire la ricorrente anche nella seconda fascia a pieno titolo, così precludendo alla stessa ogni possibilità lavorativa sia da prima che da seconda fascia, in particolare anche perchè non risulta presente nelle GPI SSSS sopra specificate dalle quali, in ragione del punteggio posseduto, ben avrebbe potuto aspirare ad un incarico anche da seconda fascia incrociata sostegno.



Da qui il presente motivo di ricorso.

5. ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENTE ED INADEGUATA MOTIVAZIONE.

Anche sul punto non ci può esimere dal rilevare che la condotta operata dalla P.A. qui in contestazione RISULTA ASSOLUTAMENTE PRIVA DI MOTIVAZIONE E GIUSTIFICAZIONE tanto da non comprenderne le ragioni di fatto e di diritto ad essi sottesi e appalesandosi in netto contrasto con le garanzie di cui all' art. 3 della Legge N. 241/1990 che recita: <<ogni provvedimento amministrativo (...) deve essere motivato >> ed altresì che << la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato le risultanze dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell' istruttoria. >>.

Difatti, nei provvedimenti impugnati non è rinvenibile **alcuna motivazione specifica e puntuale con riferimento alla posizione di fatto e di diritto dell'odierna ricorrente la quale, pur presente con riserva nella prima fascia GPS non è stata contestualmente inserita, ai sensi del medesimo art. 7 richiamato, anche nella seconda fascia GPS e GPI SSSS.**

L'Amministrazione procedente ha dunque integralmente omesso, non solo di indicare qualsivoglia presupposto fattuale sotteso al procedimento, ma ha anche eluso qualsiasi ragionamento giuridico suscettibile di avvalorare la causa dell'esclusione;

Da qui le doglianze affidate a questo ulteriore motivo di impugnazione.

6. SULLA SUSSISTENZA DEL CONCORRENTE REQUISITO DEL *PERICULUM IN MORA*.

La scansione temporale con cui si sono svolte e si stanno svolgendo le procedure di reclutamento per l'assunzione a tempo determinato dei docenti inclusi nelle GPS qui d'interesse per la provincia di Reggio Calabria, nonché l'ormai già avviato a.s. 2022/2023, induce questa difesa a formulare l'odierna richiesta di giustizia, supportata dai presupposti di fatto e di diritto per la concessione della invocata tutela cautelare, avuto riguardo al *fumus* di fondatezza che assiste il ricorso, che trova fondamento nei motivi d'impugnazione a cui si rinvia, ed al danno grave ed irreparabile che subisce la ricorrente dalla mancata sospensione della efficacia dei provvedimenti impugnati nella parte in cui inibiscono alla stessa di essere utile destinataria di incarichi a tempo determinato dalle GPS per le classi di concorso di titolarità ed in particolare per la Classe di concorso ADSS.

Difatti, proprio per questa tipologia di posto è possibile ambire alla stipula di contratti di lavoro in ragione dei numerosi posti disponibili, come documentalmente provato dallo stesso provvedimento del 03.09.2022 (e successivi) qui impugnato che conferisce **ben 334 posti per ADSS a candidati con punteggio di gran lunga inferiore a quello posseduto dall'odierna ricorrente.**



A tal proposito non è superfluo ricordare che l'ammissione con riserva ad un pubblico concorso - quale è da considerarsi pure quello per titoli qui in discussione - di un candidato che ne abbia impugnato l'esclusione - che di fatto tale è da considerarsi l'impossibilità di stipulare contratti da GPS - mira a produrre l'effetto d'impedire, pendente il giudizio, il protrarsi della lesione lamentata, consentendogli la partecipazione con riserva alla procedura concorsuale/selettiva, fermi restando comunque gli effetti della decisione nel merito. Tanto è applicabile al caso *de quo* ove la ricorrente lamenta l'impossibilità di godere degli effetti favorevoli dell'ammissione con riserva alla procedura in corso finalizzata appunto al conferimento di incarichi a tempo determinato annuali o fino al termine delle attività didattiche dalla prioritaria graduatoria prima fascia GPS.

Considerato che le GPS per la provincia di RC sono utili al conferimento di incarichi a tempo determinato annuali e sino al termine delle attività didattiche, ma che le convocazioni/individuazioni per tali incarichi pubblicati il 03.09.2022, nonché le successive rettifiche ed integrazioni, hanno integralmente escluso/omesso la posizione dell'odierna ricorrente (come del resto di tutti coloro inseriti con riserva) e che, inoltre, la prof.ssa Martino, sebbene inserita con riserva, deve poter essere individuata utile destinataria di incarichi a tempo determinato conseguenti alla posizione assunta in GPS prima fascia, ed ancora deve risultare contestualmente inserita in seconda fascia a pieno titolo sia per la classe di concorso A046 che per ADSS;

Tanto considerato, è evidente che si configura nei confronti della ricorrente un danno grave ed irreparabile dettato dal mancato conferimento degli incarichi annuali cui ha certo titolo secondo la posizione assunta con riserva in prima fascia ADSS sia secondo quella che dovrebbe occupare nella II fascia GPI, se solo il l'Ufficio Territoriale del Ministero resistente non avesse denegatamente ed arbitrariamente sancito, per *facta concludentia*, l'impossibilità per quest' ultima di stipulare contratti da qualsiasi fascia GPS;

Dunque, sulla base di tali circostanze risulta indispensabile l'adozione di un provvedimento d'urgenza che riconosca il diritto della ricorrente a vedersi attribuito il contratto di lavoro rivendicato e legittimamente spettante secondo il punteggio posseduto e la scelta delle sedi effettuata in domanda, per quanto già ampiamente dedotto in punto di *fumus boni iuris*.

Non può tacersi che, a causa dei provvedimenti impugnati, la ricorrente non solo è stata già privata del diritto al lavoro **sin dal 5 settembre 2022 per cui avrebbe avuto certo titolo e diritto documentalmente provato in atti**, ma ancor più gravemente, verrà danneggiata per l'intero biennio 2022/2024, o comunque sino al definitivo scioglimento della riserva; tale condizione infatti non le consentirà di conseguire incarichi a tempo determinato o comunque non le consentirà di essere utile destinataria di migliori e più vantaggiosi incarichi a T.D.; ed infatti, ad oggi, la ricorrente risulta disoccupata (All. n. 12).

Il pregiudizio discendente dai provvedimenti adottati dall'amministrazione resistente è **attuale, grave ed irreparabile** in quanto ha impedito all'odierna ricorrente lo svolgimento dell'attività lavorativa sin dal 05.09.2022; attività che tra l'altro integra per sé ed il proprio nucleo familiare fonte di reddito e di sostentamento. Sul punto si rileva che il nucleo familiare



della ricorrente è composto, oltre che dal coniuge, da n. 2 figli di 11 e 13 anni e dall'anziano genitore a carico (All. n. 13), con ogni consequenziale onere economico discendente.

Per consolidata ed uniforme giurisprudenza la c.d. << lesione alimentare>> è *ex se* causa legittimante il ricorso allo strumento cautelare ed ancor di più se la prestazione lavorativa rivendicata è elemento atto ad assolvere all'obbligo del mantenimento della famiglia;

In assenza dell'invocato provvedimento correttivo, a ripristino di una situazione di effettiva legalità e veridicità in capo alla posizione della ricorrente, quest'ultima vedrà vanificare lo svolgimento della prestazione lavorativa per cui ha titolo per l'intero biennio di vigenza delle graduatorie d'interesse, consolidandosi una posizione attuale ed anche futura di definitivo svantaggio non più recuperabile. Anche in conseguenza del fatto che candidati meno graduati avranno l'opportunità - illegittimamente negata alla richiedente - di cumulare punteggio, progredire in graduatoria ed occupare posizioni migliori ai fini dell'assunzione anche con carattere di stabilità.

Con manifesta ingiustizia per l'odierna ricorrente che subisce le conseguenze dannose di fatti altrui ai fini della concreta realizzazione del diritto al lavoro, anche con carattere di stabilità annuale come pure garantito e protetto dalla nostra Carta Costituzionale e dal legislatore.

7. SULLA RICHIESTA DI EMISSIONE DI DECRETO *INAUDITA ALTERA PARTE*.

La contestuale richiesta di *decreto inaudita altera parte* avanzata con il presente ricorso si ritiene giustificata dalla scansione temporale con cui si sono espletate e si stanno espletando le procedure di convocazione per la stipula di contratti a t.d.; difatti ad oggi è stato pubblicato il primo ed il secondo turno di nomine e nell'imminenza dei prossimi giorni si attende la pubblicazione del terzo turno in cui verranno ricalcolati i posti dei rinunciatari del primo e del secondo turno nonché i posti sopravvenuti. Senza considerare che già dal mese di ottobre potrebbero iniziare le convocazioni dalle graduatorie d'istituto e che anche da queste, nonché dalle graduatorie incrociate sostegno, la ricorrente risulta rovinosamente esclusa sia per la riserva R sia per il mancato inserimento in II fascia.

Sussistono così ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi giorni necessari per la convocazione della controparte potendo, questo, pregiudicare l'individuazione della ricorrente sul posto di legittima spettanza, a causa di ulteriori nomine sui posti che risulteranno disponibili.

Si rende dunque necessaria l'emanazione di un provvedimento *inaudita altera parte* ex art. 669 *sexies* c.p.c. cm 2, di cui si propone formale istanza affinché l'On. Le Giudice adito, Voglia con decreto accogliere l'istanza cautelare predetta, disponendo l'ammissione con riserva della ricorrente negli elenchi dei candidati individuati quali destinatari di proposta di nomina di contratto a t.d. per la provincia di Reggio Calabria presso una delle sedi scolastiche indicate in



domanda per cui dovesse risultare utile destinataria, fissando così l'udienza di discussione e decisione per *quivi* confermare l'emanando decreto.

Per tutto quanto sopra esposto, nell' interesse di **Martino Maria Celeste**, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata;

SI CHIEDE

Che l' Ecc.mo Giudice del Lavoro adito presso il Tribunale di Novara, con modalità d'urgenza – **anche mediante emissione di decreto inaudita altera parte** – Voglia pronunciarsi per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. **IN VIA PRINCIPALE:** Accertare, riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente Martino Maria Celeste - già inserita con riserva nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la Provincia di Reggio Calabria per la classe di concorso A046 (punti 141,50) e sostegno ADSS (punti 94,50), - ad essere individuata quale utile destinataria di nomina per la stipula di contratto a tempo determinato presso una delle sedi scolastiche di espressa preferenza per cui dovesse risultare utile destinataria, seppur inserita con riserva nelle GPS d'interesse.

Previa disapplicazione, ove occorra, del provvedimento prot. N. 11278 del 03.09.2022 e s.m.i. pubblicato/i dal M.I. - Ambito Territoriale di Reggio Calabria nella parte in cui non include e dunque esclude l'odierna ricorrente dagli elenchi dei docenti aventi titolo al conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche su posti/cattedre/spezioni orario comuni e di sostegno delle scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Reggio Calabria, in particolare per la c.c. ADSS.

Previa disapplicazione, ove occorra, dell'Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione prot. n. 112 del 6/5/2022 avente ad oggetto "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo", nella parte in cui all'art. 7 co 4 lett. e), dopo aver previsto l'inserimento con riserva per coloro che hanno conseguito all'estero il titolo di accesso e che sono ancora in attesa del suo riconoscimento in Italia, dispone che "*l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto*" precludendo così a monte la possibilità di conseguire incarichi a tempo determinato a coloro che, come la ricorrente, sono inseriti con riserva nelle



GPS di interesse in quanto ancora in attesa del riconoscimento in Italia del titolo di abilitazione conseguito all'estero;

Previa disapplicazione, ove occorra, di ogni altro atto precedente/successivo di rettifica/integrazione, comunque connesso con il provvedimento lesivo impugnato, ancorchè non conosciuto o non conoscibile da parte ricorrente.

2. **IN OGNI CASO:** Accertare, riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente Martino Maria Celeste - già inserita con riserva nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la Provincia di Reggio Calabria per le classi di concorso A046 (punti 141,50) e sostegno ADSS (punti 94,50), - ad essere inserita *pleno iure* nella seconda fascia GPS per la classe di concorso A046 nonché nelle GPI (graduatorie incrociate sostegno) ADSS ed essere individuata quale utile destinataria di nomina per la stipula di contratto a tempo determinato presso una delle sedi scolastiche di espressa preferenza per cui dovesse risultare utile destinataria, così come previsto dall'art. 7 co 4 lett. e);

Previa disapplicazione, ove occorra, di ogni altro atto precedente/successivo di rettifica/integrazione, comunque connesso con il provvedimento lesivo impugnato, ancorchè non conosciuto o non conoscibile da parte ricorrente.

3. **PER L'EFFETTO:** condannare il Ministero resistente ad adottare ogni atto e provvedimento utile a dare esecuzione a quanto richiesto;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminabile e che la ricorrente, considerato il proprio nucleo familiare NON supera per l'anno 2021 i limiti di reddito previsti per Legge e pertanto NON è dovuto il pagamento del contributo unificato.

Si allega:

1. Domanda di equipollenza ADSS;
2. Decreto di riconoscimento prot. n. 2163 del 14.09.2022 e assegnazione sede tirocinio;
3. O.M. n. 112 del 6.05.2022
4. Domanda GPS 2022/2024;
5. Prima pubblicazione GPS prot. N. 8102 del 02.08.2022;
6. Istanza informatizzazione nomine supplenze;
7. Nuova pubblicazione delle GPS prot. N. 11274 del 03.09.2022;



8. Provvedimenti impugnati di individuazione per la stipula di contratti a tempo determinato;
9. Ultimo Contratto di lavoro;
10. Sentenza TAR Lazio-Roma avverso silenzio P.A.;
11. Giurisprudenza favorevole;
12. Domanda NASPI;
13. Dichiarazione stato di famiglia.

Reggio Calabria lì, 27.09.2022

Avv. Rosa Cilea

